

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/A

Il Presidente Federale

– preso atto che, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, sono pendenti i seguenti procedimenti:

- 1) procedimento (S.S. Lanciano) incardinato con atto di deferimento del 13/03/2008 prot. 3511/672pf07-08/SP/ma;
- 2) procedimento (U.S. Castelnuovo Garfagnana) incardinato con atto di deferimento del 13/03/2008 prot. 3512/674pf07-08/SP/ma;
- 3) procedimento (A.S. Viterbese Calcio) incardinato con atto di deferimento del 13/03/2008 prot. 3513/678pf07-08/SP/ma;
- 4) procedimento (Olbia Calcio) incardinato con atto di deferimento del 13/03/2008 prot. 3514/677pf07-08/SP/ma;
- 5) procedimento (F.C. Catanzaro) incardinato con atto di deferimento del 13/03/2008 prot. 3515/676pf07-08/SP/ma;
- 6) procedimento (Teramo Calcio) incardinato con atto di deferimento del 14/03/2008 prot. 3536/675pf07-08/SP/ma;
- 7) procedimento (Sassari Torres 1903) incardinato con atto di deferimento del 18/03/2008 prot. 3606/692pf07-08/SP/ma;
- 8) procedimento (A.S. Varese 1910) incardinato con atto di deferimento del 18/03/2008 prot. 3608/693pf07-08/SP/ma;
- 9) procedimento (Pescara Calcio) incardinato con atto di deferimento del 27/03/2008 prot. 3772/673pf07-08/SP/ma

- ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione ai suddetti procedimenti nella eventuale fase di appello, in quanto il relativo esito potrebbe anche avere incidenza sulla classifica dei Campionati interessati;

- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

gli eventuali procedimenti di appello avverso le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale riguardanti i procedimenti sopra indicati saranno così regolati:

- a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;
- b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito

della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;

- c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:
- la Segreteria della Corte di Giustizia Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da quest'ultima fissato;
 - le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale le relative ricevute;
 - le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale;
 - le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
 - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
 - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.
- d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:
- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
 - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
 - entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
 - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.

PUBBLICATO IN ROMA 10 APRILE 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete